

Antonio Nastasio

PRESCRIZIONE E DETENZIONE:

(devitalizzazione dell'Ordinamento Penitenziario!)

ASPETTI TECNICI, PSICOLOGICI/TRATTAMENTALI E GIURIDICI

CONVEGNO

FINE PROCESSO MAI? PRESCRIZIONE E DIRITTI UMANI

Società Umanitaria,
Sala Auditorio, Via Daverio 7, MILANO

27 novembre 2019

Antonio Nastasio
Via Ampere 126 Milano cap 20131
cell 3385924685, mail a.nastasio3@hotmail.it

PRESCRIZIONE E DETENZIONE:

ASPETTI TECNICI, PSICOLOGICI/TRATTAMENTALI E GIURIDICI possibile “devitalizzazione” dello stesso O.P. legge 354/75

PREMESSA:

La “devitalizzazione” dell’ O.P. legge 354/75 la pongo come un fatto possibile a seguito la applicazione della legge sulla **prescrizione** (legge n° 3 del 9/1/2019), in vigore dal 1/1/2020.

Questo atto impone una seria riflessione per la ricaduta che avrà sulla carcerazione e il dopo, col passato in giudicato, per chi si trovi in carcere o in misura alternativa. Parliamo di una probabile prossima “devitalizzazione” della legge **354/75** (norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che la rendono insignificante e marginale.

Certo è, che parlare di Ordinamento Penitenziario, nelle parti relative l’osservazione della personalità, trattamento, rieducazione, reinserimento, affidamento in prova art 47 O.P., nel momento attuale, è come fare un salto nel buio, certi di schiantarsi contro il pilone dell’inopportunità di precorrere i tempi.

Pare inopportuno parlare dell’Ordinamento Penitenziario in questo momento; momento nel quale gli interventi dei mass media e dei giornali sugli effetti della **prescrizione**, con la sua applicazione prossima, si limitano a considerarla solo relativamente all’iter processuale: poco si parla delle ricadute sulle questioni sopra indicate.

La prescrizione, per gli effetti della stessa, colpisce profondamente il sentimento collettivo e la paura del presente e sul come si svilupperà l’iter processuale induce a sentimenti di ritrosia e a cancellare il come e il quanto. Ciò non tanto per il come si svilupperà la restrizione della libertà personale, i suoi effetti, nel lungo tempo delle decisioni giuridiche/processuali, quanto per il divenire, senza elementi di certezza, con il ritorno alla vita normale del condannato.

La discussione **sulla certezza della pena si sposta alla certezza del giudicato**, elemento questo, giuridicamente imprescindibile, per l’applicazione dei benefici dell’O.P.

In particolare andrà ad incidere sia sulla concessione delle misure alternative alla carcerazione, per superati i tempi minimi per usufruirle, che nel negare l’offerta di servizi, insiti nella predetta legge, volute dal legislatore nel '75, possibile ottenerla solo con pena passato in giudicato.

Quindi, la gabbia, la *conditio sine qua non*, per l’applicazione appieno della 354/75 è il passato in giudicato, *una prescrizione senza tempo fa venir meno l’interesse a chiedere i benefici in esso indicati, a meno che la persona rinunci all’appello e al ricorso in cassazione considerando il passato in giudicato “definitivo” il processo di primo grado.*

Per **fame di libertà**, la persona sottoposta a giudizio, sarà costretta a rinunciare a tutele giuridiche che andranno a favorire più l’organizzazione della giustizia che l’accusato stesso.

Così operando si avrebbe una “devitalizzazione” dello stesso O.P. rendendolo insignificante e marginale e di fatto cessa di essere “cerniera istituzionale” tra due modi di espiare la pena: il dentro e fuori carcere.

RIFERIMENTI PER UN DIBATTITO

Il dibattito che si svolge negli ultimi tempi, nel Paese e in Parlamento, sul tema della prescrizione, dimostra chiaramente come sia drammatica ancora la frattura tra concezioni antitetiche dell'antisocialità della pena.

Da una parte, troviamo coloro che si richiamano all'art 27, ma anche dell'art. 13 della Costituzione, che inquadra il fenomeno delinquenziale in modo più ampio, inquadrandolo sulla temporaneità della durata del castigo e poi un ritorno pieno nel contesto sociale.

Dall'altro, gli assertori di una rigida concezione retributiva, che vuole il castigo come unico restitutore del danno arrecato alla società e al singolo col crimine, nega di fatto l'efficacia dell'offerta di servizi che la società presenta.

Peraltro negli anni dal '75 ad ora la pena in carcere non ha mai cessato di essere la prevalente forma, considerata come valida, per debellare il crimine con una alternanza tra gestione autarchica e quella sociale del carcere senza mai proporre scelte precise in base ad una "veggente" politica punitiva.

PRIME CONSIDERAZIONI

Si preferisce riconfermare l'attuale struttura, impedita a innovazioni di fondo, e limitata di volta in volta, a miglioramenti relativi all'umanizzazione della pena, senza mai fare venire meno i rapporti di forza interni al carcere.

Le sorti future del sistema penitenziario, voluto dalla legge 354, rappresenterà una chimera e tale è rimasta, e andrà a dipendere da come verranno utilizzate le opportunità, già offerte in modo riduttivo e ora spogliate dalla legge 3 gennaio 2019.

Non dimeno, tali sorti subiranno un aggravamento dall'evoluzione del sistema prescrittivo e dalla sua concreta attuazione.

La negazione, che è già la situazione prevalente, sospesa di tanto in tanto per essere utilizzata come una valvola di sfogo dalle tensioni interne, sicuramente andrà ad accentuarsi, aggravandosi con un tempo di attesa illimitato: la situazione psicologico -comportamentale - affettiva avrà ulteriori criticità, con ricadute non solo sulla gestione interna ai due contenitori, ma **devitalizzerà la 354/74** del suo fattore maggiormente portante, cioè **la speranza**.

Lo stesso **servizio sociale penitenziario**, all'origine fiore all'occhiello dell'Amministrazione Penitenziaria, su cui puntava per un modo alternativo di eseguire una condanna, è oggi estromesso da questa, per divenire parte di altro Dipartimento.

L'O.P. puntava, su questo servizio, per l'attuazione e la gestione delle misure alternative e i rapporti con la società e la comunità esterna.

Con la prescrizione ora voluta, cessa di essere cerniera tra il contenitore carcere e mondo non carcerario. Che senso ha mantenerlo in vita se non può né articolarsi né progredire per adeguarsi? Tenderà ad involversi a strumento assistenziale. Se non ottempererà al suo mandato permarrà a solo fini di opportunità per essere ente costoso, utile per azioni di housing, competenze proprie del territorio. Allora passi al territorio!

ANALISI TEMPORALE E SPAZIALE DEL RECLUSO

Mi soffermo per primo sull'analisi spaziale e le relative conseguenze dell'essere l'imputato, nei due contenitori: il contenitore carcere e il contenitore famiglia; il tutto ovviamente, considerato prima dell'attuazione della prescrizione, e del come sarà il dopo è solo previsionale, in quanto mancano elementi di fatto, ad esempio il come verrà attuato.

Il pathos attualmente vissuto appare un atto intimidatorio, una mannaia pronta a colpire senza pietà, non per tagliare teste, ma "i tempi" di durata, nel breve, del giudizio penale.

Con questa proposta di legge, la custodia preventiva rischia di essere prevalente su quella della condanna definitiva a causa del protrarsi dell'iter processuale a tempi biblici, i cui tempi del giudizio sarebbe uguali al fine pena della sanzione irrogata.

Se è giusto intervenire, legiferando, affinché i processi non decadano per meri errori formali o per scadenza termini, non è giusto si colpisca l'anello più debole della catena processuale, ovvero l'imputato.

Sanare detto problema, con interventi di natura funzionalista, serve solo ad evitare interventi più drastici, di carattere strutturale e che riguardano l'organizzazione del processo penale, nel suo insieme.

Il ricorso alle moderne tecnologie informatiche in materia di notifiche, trasmissione di atti con il sistema della certificazione digitale, abolendo ad esempio l'ottocentesco ricorso alla raccomandata, consentirebbero non solo un notevole risparmio di costi del processo, ma anche un evidente accorciamento dei tempi e delle lungaggini. Anche la previsione che le notifiche siano inviate al solo legale il quale avviserà il suo cliente, porterebbe ad uno snellimento dell'iter processuale. In sintesi tutto il sistema delle garanzie ne trarrebbe sicuro beneficio.

IL SINE DIE DELLA PRESCRIZIONE

Col mio contributo vorrei soffermarmi sul fattore del **tempo di attesa del processo** (sia in carcere che ai domiciliari), in quanto elemento portante e di natura strutturale nel processo penale: la proposta di ampliare i termini prescrittivi quanto penalizzerà il presunto reo, soprattutto se si tratta di reati minori?

Purtroppo, *l'elemento tempo*, è quello meno considerato o se lo è, viene annoverato come parte di altre attività.

Non mi sembra che la proposta di legge in corso, concorra a fare giustizia sui suoi ritardi o annulli il non giudicato, anzi, diventa solo un **allungamento sine die del tempo prescrittivo**, tanto certo come inizio, quanto incerto nel suo finire.

Ne derivano danni psicologici e sociali sia all'utente che alla società che non saprà come e dove collocare il soggetto come lavoratore e come soggetto portatore di doveri e diritti imprescrittibili.

Negare questa verità significa non voler affrontare il problema della disfunzione della Giustizia per spostarlo verso soluzioni maggiormente fattibili, quelle funzionalisti che, anziché cambiamenti risolutivi di natura strutturalistica.

Infatti, in una visione funzionalista, le relazioni che intercorrono tra le parti (in questo caso il processo penale), richiedono che ogni elemento svolga un particolare compito, non da solo ma in unione con gli altri. Fondamentale che il condividere e l'attuare si mantengano in equilibrio.

L'avverarsi di un solo elemento, in modo disorganico o patologico, tra chi vi partecipa o vi partecipa in modo individuale, non verrà colpevolizzato il singolo evento o azione ma lo si imputerà il tutto alla generica "cattiva gestione", che è quello che avviene oggi.

Viceversa in una visione strutturalista, il processo si fonda sul presupposto che, ogni elemento chiamato in causa, costituisce, di per se, valore funzionale autonomo, senza esserlo, ma lo assume solo nelle relazioni oppositive e distintive, rispetto a tutte le altre dell'insieme. In breve, chi non concorre o concorre in forma errata, viene considerato parte autonoma e posta in essere al solo al fine di apportarvi delle correzioni. Troppo rischioso avvalersi di quest'ultima ipotesi, per i noti interessi forti a cui verrebbe chiesto di "ravvedersi".

Certamente, in questo caso, è più semplice dare avvio ad un rimedio di tipo funzionale che allunga i tempi delle prescrizioni anche se va a colpire l'anello più debole della catena del processo penale, ovvero l'imputato.

L'ESECUZIONE PENALE: PUNTI FONDAMENTALI

La situazione descritta precedentemente, mi trova totalmente dissonante se non amareggiato, mentre, per il vissuto, nell'ambito Giustizia, vorrei soffermarmi sull'esecuzione della pena, in modo entusiasta e avvincente.

L'aver usato aggettivi, come "dissonante" e "amareggiato" deriva dalla nuova proposta parlamentare, che cancella anni di lavoro in particolare quelli dal 1974/75 ,quando facevo parte di una commissione presieduta dal giudice Canepa, che operava in appoggio a quella del Senato, che poi portò all'approvazione della legge 354/75, l'Ordinamento Penitenziario.

Le discussioni vertevano sui tempi e sulle modalità di come doveva essere la nuova pena, sugli aspetti sociali, psicologici e personali del detenuto, con particolare attenzione a quelli che riguardavano **la dignità e il rispetto della persona** che per effetto della detenzione non dovevano precludere altri diritti, in primis quelli fondamentali.

Punto fondante di quanto si andava ad asserire, sta nel principio che la persona ristretta, è ristretta per un periodo limitato della sua vita e per tale motivo, mantiene intatti tutti gli altri diritti/doveri, se non preclusi dal giudicato penale.

Il come mantenere o facilitare o il conservare attivi questi diritti sta anche nel "dove" il reo viene ristretto.

I contenitori erano, e tali sono rimasti e **sono due: il carcere e la famiglia; un terzo contenitore, intermedio fra i due è rimasto lettera morta.**

Al contenitore carcere sono assegnati i soggetti commissori di reati, o presunti tali e i condannati. Lo stesso vale anche per i contenitori famiglia.

Il periodo, più difficile, per il ristretto, è quello che va dell'arresto alla sentenza definitiva di condanna. E' in questo periodo che il ristretto manifesta comportamenti di particolare sofferenza e diffidenza, con punte di acuta aggressività, specie verso il personale di custodia, se in carcere, e verso i congiunti se in famiglia: è il periodo dell'attesa, della speranza che si affievolisce col passare del tempo, a favore della solitudine, nel timore di essere dimenticato dal magistrato inquirente.

Col passaggio in giudicato della sentenza e con la conclusione del processo, nel detenuto l'aggressività scema per entrare nel periodo che chiamerei *narcisistico* e, quindi, rivolto a se stesso; periodo che ridefinisce tempi e spazi di adattamento al contesto detentivo, quello che non avviene nel pre-giudizio, in quanto tutte le attenzioni vengono poste al come difendersi.

A riprova di quanto affermo rimando alle notizie di aggressioni fatte e/o ricevute nei confronti del personale di custodia.

In entrambe le forme custodialistiche, carcere e famiglia rendono impossibile il programmare una vita del dopo, pena compresa.

Allargare le maglie dell'attesa di giudizio comporta che queste problematiche, di ordine custodialistico, andranno a pesare, seppure in modo differente, sui due contenitori, carcere e famiglia.

In questo contesto la gestione del tempo diventa un fattore fondamentale e basilare specie ora che si vogliono dilatare verso una custodialità totalmente incerta e aleatoria; **il tempo in carcere, assume la forma del non-tempo**, che pesa non solo sul ristretto ma anche su tutto il contesto che lo circonda, sia esso il contenitore carcere o famiglia mentre nell'Ordinamento il tempo dovrebbero assumere un ruolo fondante e positivo per le azioni.

Il tempo diviene elemento del trattamento e misura dei diritti personali come l'offerta di servizi, la presa in carico, l'ascolto, la partecipazione, la conoscenza della buona vita, la restituzione, la comprensione, l'analisi del vissuto e il coraggio del perdono e l'umiltà nell'essere perdonati.

Se il tempo in carcere, per i condannati, offre delle possibilità come l'interruzione della detenzione, coi permessi premio, poi con le misure carcerarie art.21 e semi libertà, per ultime le misure non detentive come l'art. 47 ovvero l'affidamento in prova, all'imputato, nulla è concesso salvo il rimane in balia di se stesso. La sola certezza è il vuoto esistenziale.

L'**assaggio di carcere** era atto dovuto per tutti anche i condannati in modo definitivo compresi quelli che si trovavano in "libertà".

Ogni beneficio doveva nascere dal carcere con il ritorno in carcere, come se il tempo trascorso in situazione non detentiva, non avesse potuto diventare agente di cambiamento .

Per i detenuti con piccole pene, i benefici, purtroppo, per lentezze istruttorie, era una chimera tanto che il tempo della carcerazione, andava a coprire il tempo della pena, rendendo inutile la stessa richiesta di benefici.

Il tempo, nell'intento del legislatore, doveva cessare di essere strumento per punire ma diventare punto forte dell'Ordinamento Penitenziario, nel quale i condannati vengono pensati come soggetti a non permanere in carcere, ma soggetti che devono attivarsi per dare significato al proprio futuro se, negligenza, inerzia, dell'apparato burocratico o assenza di soluzioni esterne, non lo inibiscono. Il tempo diviene pertanto momento attivo, antitetico all'inerzia, spesso padrona della vita del ristretto, sia esso in carcere che in famiglia, dando gli strumenti per ricostruirsi un io pensante, autonomo in senso positivo e propositivo.

Ci vollero anni affinché, il fattore tempo, avesse la dovuta **attenzione sia sociale che giuridica**, e si presentò con la legge 663 del 10/10/86, la cosiddetta **Legge Gozzini**, che intervenne sul fattore tempo, riducendo l'osservazione della personalità in carcere da 3 mesi ad 1 mese. Il tempo di un mese venne ritenuto sufficiente per fotografare l'esistente, in particolare per le persone che rientravano in carcere, dopo anni di libertà, per scontare, il residuo pena, alle volte di pochi mesi, tempo ritenuto sufficiente per riscontrare se è avvenuto il cambiamento di una vita non più omologa a quella della commissione del reato.

Si fotografava il lavoro o l'assistenza a famigliari anziani e/o malati o il "rientro in patria" per coloro che abitavano in zone limitrofe alle frontiere.

Questo pendolarismo viene negato dalla Cassazione con udienza del 9 maggio 2001 (n. 146, redattore Valerio Onida), ritenendo l'affido all'estero impossibile per mancanza di controlli di polizia, ignorando che la 354/75 dà il controllo degli affidati al servizio sociale, e il servizio sociale ha diramazioni in tutta Europa. Solo per alcuni, lo scrivente è riuscito attuare l'affidamento con utente all'estero, collaborando con servizi sociali internazionali superando il difficile dilemma dell'utente: perdere il lavoro o espatriare, al momento del passaggio in giudicato della sentenza e dopo anni di vita onesta.

L'esperienza attuata non è stata accolta e questa volta, anche lo spazio, agiva in forma negativa/distruttiva.

Dobbiamo arrivare al '98, con la legge Simeone-Saraceni perché venisse meno il **bisogno di carcere** per avere le misure alternative; con questa normativa è sufficiente il “fotografare” uno stato di avvenuta legalità, necessaria per ottenere la misura alternativa, ma le prescrizioni, coi suoi divieti/obblighi insiti nella misura, spesso non concordano con le necessità del condannato. Elemento positivo è stato poi, il considerato il tempo trascorso in attesa della decisione come fattore “redentivo”.

Il tempo passato all'esterno però non assume alcuna valenza per chiudere “*il sospeso*”, anche se minimo, con la giustizia, esempio con un atto del tipo “clemenziale” (sospensione condizionale).

Il precetto “espiativo”, insito nella condanna è dominante e l'imperativo di espiare è atto dovuto, anche se sono passati anni dalla commissione del reato e la vita del soggetto non più assimilabile a quella del reato. Diventa aberratio se consideriamo il tempo medio che passa tra la commissione del reato ed il momento di espiare la condanna in misura alternativa: il risultato si colloca fra i 9/10 anni, anni passati in attesa del giudizio, sia in carcere che al domicilio, tempo che sospende la vita civile dell'imputato e della sua famiglia su tutti i campi, da quello lavorativo e quello progettuale in genere. Tale aberratio è rivolta anche per condanne molto piccole.

Il fattore tempo viene preso in particolare considerazione con **la legge 28/4/2014 n 67, messa alla prova**, che introduce un sistema punitivo, estraneo alla 354/75, ma più vicino alla giurisprudenza minorile. Il nucleo portante di questa misura è il programma trattamentale che nella legge 354/75 era un contratto unilaterale per accettazione del magistrato di sorveglianza nei confronti del condannato e la partecipazione attiva dell'assistente sociale.

Oggi lo vedo come un contratto bilaterale tra legale ed assistente sociale, nel quale l'utente sembra essere parte poco in causa.

Certamente la messa alla prova abbrevia i tempi per il soggetto reo nel saldare il debito con la società, ma è un intervento giurisdizionale non a totale suo favore, in quanto lascia sospesa a tempi imprecisati, non tanto la condanna, quanto il giudizio di espiata pena.

Per molti appare più una misura per alleggerire il carico giudiziario e per il reo un preclusione del carcere, che lascia al reo il modo e il come trovare le risorse per l'inserimento e sopportare da solo, l'attesa del giudizio di espiata pena.

Altro fattore critico, questa volta è rivolto alla prescrizione, che nel diluire il cosiddetto tempo prescrittivo a valori alti, lo fa corrispondere alla durata della pena (o magari inferiore), creando un'ingiusta connessione tra quanto espiato e pena da comminare, quasi si aprisse un conto corrente tra il depositato (attesa di giudizio) e prelevato (pena cuminata).

E se il saldo derivante tra attesa di giudizio e pena cuminata fosse positivo per il reo, che succede? Darà inizio ad una specie di partita doppia tra dare e avere sulla restrizione della libertà personale? E nel caso vi fosse stato un eccesso di restrizione sulla condanna come si salda? Con bonus in soldi o un accantonamento di pena per possibili incidenti criminali possibili, situazione peraltro già contemplata nell'attuale codice ma non stabilita a priori?

Troppi interrogativi!

Il **bisogno di giustizia**, ha di per sé come fondamento, **la certezza**; ma, per quanto analizzato, appare l'opposto, al punto che causerà danni sia alla società che al soggetto.

Per non cadere in questa trappola, *al reo non rimane che attuare quella che chiamerei un'azione di autotutela, ed accettare il giudicato di primo grado come il giudizio finale, rinunciando ai successivi gradi come appello e cassazione.*

Le ripercussioni che si avranno, a seguito dell'attuazione di questa decisione, andranno a favorire, poco il reo, ma sicuramente più l'organizzazione giudiziaria, per un diminuito lavoro, proprio per la diminuita richiesta di bisogno di giustizia.

RIEPILOGO e CONSIDERAZIONI FINALI

Un bisogno lungamente negato, estrapolando alcune affermazioni della filosofa Agnes Heller nel suo scritto sui bisogni negati in Marx, indurranno la persona (con piccole pene da scontare, anche come residuo), a non richiedere i benefici, nel fondato timore che non saranno accolte, e attende il fine pena in carcere. **Il procedimento giudiziario, quando non espletato nel breve, diviene, di per se stesso, fattore che aliena diritti altri.** Nell'imputato si innesca la paura, questa certa, di rimanere in carcere o di rientrarvi se in libertà.

Altro elemento negativo nell'allungare il tempo d'attesa del giudicato, oltre che invalidare ogni progetto di vita positivo, non frena né reprime la spinta a delinquere.

Al contrario potrebbe favorire, nell'imputato, libero, l'idea di avere una specie di immunità e al contempo, di confermarlo nella sua capacità criminale, convincendolo a continuare, quasi certo che nulla gli potrà accadere.

Nell'imputato ristretto, il rimanere senza risposte e attenzioni giudiziarie, innesca sentimenti di abbandono e rivalsa con atti di violenza verso se stesso che verso il personale di custodia con atti di autolesionismo che vanno da piccole azioni a quelle più eclatanti come il suicidio.

Oppure provocare lesioni ad altri come il ferimento, risse, omicidio, rivolte a chi li è fisicamente vicino, impropriamente detto etero-lesionismo, eventi questi non nuovi né pochi in questo periodo.

Considerare pertanto il tempo come fattore poco importante se no residuale è tipico di una certa giurisprudenza, che si unisce, sovente, all'idea del carcere, come fattore necessario. Di fatto estromette il pensiero e rende vano il fare di chi vive il quotidiano in carcere sia da parte dei detenuti che come popolazione di custodia.

Attuare la proposta di legge sulla prescrizione, andrà a negare, **bloccando, il dettato giustiniano**, dopo una millenaria applicazione. Nata e voluta dall'imperatore Giustiniano, a tutela dell'imputato che chiede giudizio e alla società che invoca giustizia, la prescrizione ha in se l'imperio, per porre limiti al personalismo all'improvvisazione, al soggettivismo, agli interessi personali, per un'azione processuale più oggettiva possibile a tutela di tutte le parti in causa.

Lasciando la prescrizione "libera" da limiti **si negano sia la certezza che l'oggettività** e il tutto cade sotto la stretta e personalistica del giudicante: proprio quello che non voleva Giustiniano.

La negazione di questa tutela processuale comporterebbe che, dopo la sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione, l'imputato decida di dire "no, mi fermo!", stoppando di fatto il procedimento processuale che diviene fatto compiuto ed inappellabile.

La prescrizione, cui negli anni, è stata prevalentemente caratterizzata ed asservita al computo numerico, si è andata, di volta in volta, ad ampliare o restringere, con nessuna indagine su cause e soggetti da cui sarebbe scaturita, essendo ritenuta un "difetto burocratico-funzionale":

Di fatto la prescrizione fungeva quasi da "*longa manus indiretta del crimine*", quale conseguenza agevolatrice; per tale ragione risulterebbe necessario porre un freno a tale obbrobrio, in difesa dei cittadini contro gli annullamenti di procedimenti penali in corso.

La legge sulla prescrizione nei suoi intendimenti è quella di tutelare da tale disfunzione, nonché su quello che è o sarebbe potuto essere un reato; è inaccettabile, quindi, che diventi una punizione collettiva nei confronti di tutti gli imputati.

In questo non si nota alcuno sforzo o ricerca di interventi strutturalisti che modifichi l'apparato giudiziario con prassi più snelle e incisive con un giudicato che vuole la verità ma attuata in forma celere sia nei tempi che nei singoli atti processuali.

Ma questo fattore non viene considerato. Il perché? Tenere in sospeso la vita della gente giova! O la soluzione sta, come nella fiaba di Cenerentola nell'attesa che il "bacio" dell'avvio

del procedimento penale lo portasse in vita, non è giusto. Questa non è una fiaba a lieto fine, ma un dramma di vite distrutte, in forma diretta per l'imputato, indiretta, per i familiari.

Nell'impossibilità di far riesumare Giustiniano possiamo rispolverare la Costituzione della Repubblica Italiana, che prescrive regole certe nel merito: è **il nuovo pensiero giuridico/politico che si deve risvegliare** affinché gli imputati e le loro famiglie riprendano a vivere.

Ma quel "bacio" intanto è iniziato e, come raccontato, poco poterono le preghiere e le suppliche e gli imputati (con le loro famiglie) vissero il sonno dalla lunghezza dei processi, aspettando il giudizio che li risvegliasse.

Ho il ricordo che mi porta lontano, se non erro, all'inizio del 1990: anche allora si parlava di considerare il procedimento di primo grado, come la soglia per far partire l'esecuzione pena, e Appello e Ricorso, atti costituzionalmente protetti ma visti come "garanzie processuali" non più iter processuale consequenziale.

Era il tempo dell'emanazione del 41-bis e quindi un annullamento del processo per prescrizione. Questo avrebbe avuto come conseguenza l'annullato del 41bis: anche se proposto diversamente, il concetto non è difforme.

Per risolvere i mali della giustizia si guarda solo a soluzioni negative a carico dell'imputato, allungando il periodo prescrittivo, lungi da interventi strutturali nel sistema.

Per saziare "**la fame di libertà**" che è in tutti coloro che hanno procedimenti penali in corso, questi ultimi saranno invogliati a ridurre il corso dell'iter processuale, accettando la sentenza di primo grado come quella più conveniente non certamente quella maggiormente funzionale alla tutela dei diritti costituzionalmente protetti.

Ne consegue che l'O.P., **devitalizzato**, in quanto spogliato, nei suoi intendimenti più significativi dal tempo d'attesa, perda il significato originario, che è quello di **dare significato al fare del tempo in carcere**.

Antonio Nastasio

Milano 27 novembre 2019

Antonio Nastasio
Via Ampere 126 Milano cap 20131
cell 3385924685, mail a.nastasio3@hotmail.it